
REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- I) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 24 novembre 2021, n. 13

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 24 novembre 2021, n. 13

"Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 15 novembre 2017, n. 21: Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1693 del 28/10/2021 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Modifiche e integrazioni all'art. 1 del R.R. n. 21/2017

- 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 è sostituita dalle seguenti lettere:
 - a) Caccia in braccata. L'azione di caccia si svolge in forma collettiva (squadra) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di ausiliari (cani) con relativi conduttori anch'essi armati all'interno della "zona" assegnata. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 15 cacciatori fino ad un massimo di 40, residenti in Puglia, abilitati alla caccia collettiva (art. 1 comma 2). Per ogni singola battuta di caccia in braccata il numero minimo di partecipanti è pari a 10 cacciatori; non vi sono limiti per il numero di cani da utilizzare. Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.
 - **b)** Possono partecipare alla battuta/braccata, oltre ai predetti componenti della squadra, altri cacciatori purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sino ad un massimo di n. 5 "ospiti" invitati dal caposquadra.
- 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 1 è sostituita dalle seguenti lettere:
 - c) Caccia in girata. L'azione di caccia si svolge in forma collettiva (gruppo) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un solo ausiliario abilitato (limiere) con relativo conduttore abilitato. Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto se non nella parte finale dell'azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli operatori e l'efficacia dell'azione.
 - d) Ciascun gruppo di girata è composto da: a) un conduttore di cane limiere responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra; b) da 4 a 20 cacciatori abilitati alla caccia collettiva (art. 1 comma 2), residenti in Regione. Il conduttore di cui alla lettera a), anch'esso residente

in Regione, nomina due suoi sostituti scelti tra i componenti del gruppo. Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori.

- e) Possono inoltre partecipare all'azione di girata un massimo di 3 invitati designati dal conduttore, comunque in possesso della abilitazione di cui all'art. 1 comma 2.
- 3. Il terzo capoverso del comma 2 è sostituito dal seguente capoverso:
 - I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltre che dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, dalle associazioni di protezione ambientale e dalle organizzazioni professionali agricole, riconosciute ai sensi delle vigenti normative, nonchè da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia, previo parere dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed autorizzazione della Regione.
 - I corsi di formazione e aggiornamento devono essere effettuati utilizzando unicamente professionisti esperti in materia.
- 4. Al secondo periodo del comma 5 dopo le parole "L'ATC stabilisce la" aggiungere la parola "eventuale".
- 5. Al comma 6 dopo le parole "della Commissione tecnica," aggiungere le seguenti parole "composta, oltre che da un rappresentante dell'ATC, dai capisquadra delle squadre regolarmente iscritte ed autorizzate o loro delegati,".
- 6. Al fine del comma 7 aggiungere il seguente periodo "Per le predette finalità l'ATC potrà, nei casi di urgenza e per far fronte a nuove circostanze create da presenza di cinghiali, assegnare ai gruppi di girata ulteriori zone non rientranti tra quelle di cui al comma 6, previa comunicazione alla Regione.".

Art. 2 Modifiche all'art. 4 del R.R. n. 21/2017

1. Al comma 2 dell'art. 4 le parole "6,5 mm" sono sostituite dalle parole "6,0 mm".

Art. 3 Integrazione all'art. 5 del R.R. n. 21/2017

- 1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 è aggiunto il seguente comma:
 - **1bis.** L'adempimento di cui al comma 1, obbligatorio per tutte le attività considerate (battuta o braccata/girata), costituisce parte integrante del Regolamento di cui ogni squadra deve dotarsi con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza, per i quali sono recepite ed osservate le indicazioni formulate dagli uffici regionali competenti in materia.

Art. 4

Dopo l'art. 7 del R.R. n. 21/2017 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 7bis (Equipollenza del titolo abilitante)

L'equipollenza del titolo abilitante conseguito al di fuori del territorio della Regione Puglia, in possesso dei cacciatori di "caccia collettiva al cinghiale", è accertata, ad istanza dell'interessato, verificando la corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi sostenuti con quelli indicati dall'ISPRA. A corredo dell'istanza di equipollenza, da redigere in modalità telematica sull'apposito modulo predisposto dalla Sezione regionale competente, il cacciatore richiedente produce, nei termini di legge, la documentazione necessaria per la valutazione dei requisiti in possesso.

Art. 5 Riscrittura dell'art. 6 del R.R. n. 21/2017

1. L'art. 6 è riscritto come segue:

- "1. I capi abbattuti dovranno essere sottoposti a controllo sanitario al fine di accertare la presenza di eventuali patologie. I Servizi veterinari, salvo diversa indicazione, accertano almeno la presenza della patologia denominata "trichinosi".
- 2. I risultati degli accertamenti operati sono comunicati agli A. T. C. o agli Istituti Faunistici pubblici e privati.
- 3. Lo smaltimento dei rifiuti avviene in ogni caso nel rispetto della vigente normativa in materia sanitaria.
- 4. Il costo dello smaltimento dei rifiuti (visceri e residui della scuoiatura ecc.) rivenienti dalla attività di caccia è a carico di ogni singola squadra."

Art. 6 Riscrittura dell'art. 7 del R.R. n. 21/2017

1. L'art. 7 è riscritto come segue:

- "1. A conclusione della stagione venatoria, le attività di caccia di cui al presente regolamento sono illustrate in uno specifico resoconto-diario che contiene obbligatoriamente: la descrizione generale delle operazioni di caccia e lo svolgimento della battuta, il numero dei capi abbattuti, il numero dei capi feriti recuperati, il referto in originale dei controlli sanitari eseguiti sui capi abbattuti, copia della documentazione fiscale di ciascun smaltimento dei rifiuti effettuato o, in alternativa, l'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 455/2000 dal caposquadra.
- 2. Il resoconto-diario è sottoscritto dal caposquadra, responsabile della squadra, o dal conduttore, responsabile del gruppo della caccia in girata, ed è consegnato all'ATC di competenza. Il resoconto-diario contiene obbligatoriamente la segnalazione di eventuali incidenti verificatisi e/o danni a beni e cose di proprietà di terzi o, in alternativa, l'espressa dichiarazione che non si sono verificati incidenti e non sono stati arrecati danni a terzi. Degli eventuali danni rispondono solidamente i componenti la squadra (caccia in braccata) o il gruppo (caccia in girata).
- Salvo che il fatto non sia valutabile sotto ulteriori profili, nel caso in cui il resoconto ometta la segnalazione di danni a beni e cose di terzi, il capogruppo e i componenti la squadra, nonché il conduttore e i componenti il gruppo della caccia in girata, per l'annata successiva, non saranno ammessi alla composizione di nuove squadre o gruppi.
- 3. Entro sessanta giorni dal termine della stagione venatoria, gli ATC trasmettono alla Struttura regionale competente il resoconto complessivo dell'attività di tutte le squadre, in uno alla segnalazione delle problematiche eventualmente riscontrate o di eventi di particolare rilevanza. Il resoconto e la documentazione sono trasmessi in formato digitale.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


Gli articoli del presente Regolamento Regionale sostituiscono quelli contenuti nel documento "Regolamento

Regionale n°11 dell'11 ottobre 2021" con oggetto "Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 15 novembre 2017, n. 21: Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva" pubblicato sul BURP n° 128 Suppl. dell'11/10/2021.

Dato a Bari, addì 24 NOV. 2021

EMILIANO







BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: http://burp.regione.puglia.it

 $\textit{e-mail:} \ \texttt{burp@pec.rupar.puglia.it-burp@regione.puglia.it}$

Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)